

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-160 del 12/01/2024
Oggetto	D.P.R. 59/2013 e s.m.i. - PROROGA validità Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & C s.n.c. per l'impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi in Via Palermo, 11/A 43122 Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2024-176 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

**VISTO altresì:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 100/2023;

**PREMESSO:**

- che la Ditta Quintavalla Antonio & C. Snc con legale in Comune di Parma (PR), via Palermo n. 11, è stata iscritta nei registri provinciali di cui all'ex art. 33 comma 3 del D.Lgs. n. 22.1997 e s.m.i. con la posizione n. 91 e scadenza 31 maggio 2008;
- che con Determinazione n. 4180 del 11.12.2007 della Provincia di Parma è stata volturata l'iscrizione di cui sopra alla ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & C. Snc;
- che con Determinazione n. 1940 del 30.08.2008 della Provincia di Parma alla Ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & C. Snc è stata rinnovata l'iscrizione nei registri provinciali con la posizione n. 91 sino al 31 maggio 2013, ai sensi dell'art. 216, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- che alla Ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & C. Snc, con Provvedimento della Provincia di Parma prot. n. 38062 del 28/05/2013 è stata prorogata l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata alla posizione n. 91 sino al 30/11/2013;
- che, in seguito alle diverse riunioni della Conferenza di Servizi (05/06/2014, 07/05/2015, 02/07/2015 e incontro tecnico del 17/10/2017) verifiche e visite ispettive effettuate, dopo vari provvedimenti adottati

(avvio del procedimento di rilascio del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività Prot. n.53325 del 24/07/2014; Diffida Prot. n.64909 del 29/09/2014; Provvedimento di Prescrizioni impartito da Arpae Sezione Provinciale ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota PGPR/2017/22929 del 29/11/2017), e al persistere delle inottemperanze anche rispetto alle prescrizioni ingiunte con i suddetti provvedimenti e la decadenza, a tutti gli effetti, dell'iscrizione alla posizione n.91 del registro provinciale,

- che, ad ultimo, il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività emesso da Arpae SAC di Parma con DET-AMB-2018-136 del 10/01/2018, di cui all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che disponeva alla Ditta di sospendere nell'immediato l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi e l'iscrizione alla posizione n.91 del registro provinciale a tutti gli effetti, finché la Ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo & c. Snc avesse provveduto a conformare l'attività a determinate prescrizioni, fra cui la presentazione da parte della Ditta di domanda di AUA ai sensi del DPR 59/2013;
- che in seguito a domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., in data 13/12/2017 tramite portale SUAPER dalla Ditta QUINTAVALLA ANTONIO DI QUINTAVALLA PAOLO E C. S.N.C., e in seguito a svolgimento dei lavori della Conferenza di servizi, Arpae SAC Parma con atto DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018, ha adottato l'AUA di durata temporanea pari a 5 anni, successivamente rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 239223/2018 del 19/11/2018;

#### **CONSIDERATO:**

- l'incontro tenutosi in data 24/10/2023, richiesto dalla ditta Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo e C. S.N.C. con nota acquisita al prot. Arpae PG/2023/171333 del 10/10/2023, che ha visto coinvolti Arpae SAC Parma, Arpae Area Prevenzione Ambientale sede di Parma, in cui la ditta ha esposto le difficoltà incontrate nel corso degli ultimi anni di gestione e descritto lo stato di fatto, ha spiegato le cause del ritardo di presentazione di domanda di rinnovo, anticipando le motivazioni, le ipotesi delle condizioni e i contenuti della successiva richiesta di proroga validità AUA;
- che gli Enti presenti all'incontro tecnico hanno convenuto sul fatto che non fosse possibile procrastinare ulteriormente la giacenza di rifiuti già sottoposti a messa in riserva;
- il persistere della condizione particolare di "residualità" dell'attività della Ditta, mirata esclusivamente alla commercializzazione delle giacenze contestuale all'impegno a non ritirare nuovi quantitativi in ingresso all'impianto;
- l'intenzione dell'azienda di compiere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società subentrante alla presente nella futura proprietà/gestione dell'impianto in oggetto, ma considerato che tale processo richiede alcuni mesi per elaborare la necessaria documentazione tecnica da presentare agli Enti preposti, nonché un dettagliato cronoprogramma finalizzato alla valorizzazione/dismissione dell'impianto stesso, la Ditta ha comunicato l'intenzione di provvedere alla presentazione di una domanda di proroga validità dell'AUA di limitata durata, di circa 6 mesi;

- la domanda di proroga dell'AUA (DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018 - provvedimento conclusivo prot. SUAP n. 239223/2018 del 19/11/2018), presentata da Quintavalla Antonio di Quintavalla Paolo e C. S.n.c. con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), in via Palermo n. 11/A – C.A.P. 43122 e acquisita al prot. Arpae PG/2023/197626 del 21/11/2023, con la quale chiede la proroga della validità dell'AUA (DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018 - provvedimento conclusivo prot. SUAP n. 239223/2018 del 19/11/2018), fino al 30/06/2024, alle seguenti condizioni:
  - finalizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società subentrante alla presente nella futura proprietà/gestione dell'impianto in oggetto, e dare tempo alla stessa di elaborare la necessaria documentazione tecnica da presentare agli Enti preposti contenente un dettagliato cronoprogramma finalizzato alla valorizzazione/dismissione dell'impianto stesso; precisando che il percorso di cambio societario è già avviato;
  - confermando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo in oggetto, in merito alle matrici ambientali interessate (scarico idrico in pubblica fognatura - impatto acustico - esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti mediante messa in riserva R13) e il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - adducendo le seguenti motivazioni: considerato che nel quinquennio di validità dell'atto DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018 è stato caratterizzato da eventi particolarmente significativi e non prevedibili (Pandemia da Coronavirus Covid-19, insorgenza di gravi patologie a carico del titolare dell'attività) che hanno inciso pesantemente sulla normale gestione lavorativa, portando a prolungati periodi di inattività dell'impresa, con stravolgimento degli obiettivi e progetti aziendali finalizzati alla gestione residuale dell'impianto;
  
- che l'AUA di cui si chiede proroga di validità è relativa ai seguenti titoli abilitativi:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006** e s.m.i., per la quale la Ditta ha richiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche (S1) e meteoriche di dilavamento (S2) in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Parma con provvedimento prot. n. 55615 del 28/04/2013;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato (nella documentazione a completamento pervenuta il 05/03/2018) una "Autocertificazione di Impatto Acustico" firmata dal titolare della ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
  - **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006** e s.m.i., per cui la Ditta ha presentato specifica documentazione per nuova autorizzazione;

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi"* nonché di *"Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti"*

*semilavorati*”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione pervenuta relativamente all’istruttoria di AUA 2018;

**EVIDENZIATO**, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

la Ditta ha dichiarato nella precedente istruttoria di AUA (2018) che “...presso l’insediamento oggetto di istanza di A.U.A. non sono presenti né sono previste emissioni in atmosfera (né diffuse, né fuggitive, né convogliate)...”;

nel corso dell’istruttoria di AUA (2018) è emersa la presenza di un impianto di trattamento di acque reflue; considerato che l’attività di “impianto di trattamento delle acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all’attività svolta nell’insediamento oggetto dell’AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

**PRESO ATTO**, in merito al recupero di rifiuti, che:

- l’area in cui si trova il centro di recupero di rifiuti è individuata dalla pianificazione comunale come un’area per attività produttive, che non risulta interessata né da vincoli idrogeologici, né da vincoli paesaggistici;
- l’area interessata allo stoccaggio di rifiuti metallici comprende una superficie di circa 500 mq completamente coperta da tettoia e pavimentato in cemento armato e un capannone di circa 260 mq anch’esso di pavimentazione in cemento, impermeabile, privo di caditoie;
- i rifiuti trattati sono rifiuti non pericolosi e rientrano nelle tipologie 3.1 e 3.2 del DM 05/02/98 e s.m.i.
- i rifiuti verranno stoccati su superficie coperta e pavimentata in cemento armato;
- verrà effettuata la sola operazione di recupero R13 (messa in riserva);
- l’area cortilizia esterna non verrà utilizzata come stoccaggio rifiuti, ma solo come stoccaggio di materie prime;

**EVIDENZIATO** che nel corso della precedente istruttoria AUA (2018) è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell’art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell’art. 20 del Regolamento previsto dall’Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione e che nulla è mutato rispetto alla situazione dichiarata nella precedente istruttoria di rilascio AUA, adottata da Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018;

**CONSIDERATO:**

- che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;
- che con nota prot. PG/2023/199252 del 23/11/2023 sono stati richiesti i pareri di Arpae Area Prevenzione Ambientale (Arpae APA), AUSL e Comune di Parma e che non sono pervenute posizioni contrarie entro il termine definito nella richiesta; considerata, altresì, la già recepita implicita condivisione sulla proroga da parte di Arpae APA durante il confronto avvenuto in data 24/10/2023 e sopra richiamato in premessa, i alla luce degli elementi evidenziati;
- che al momento non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della proroga temporanea limitata nel tempo dell'autorizzazione unica ambientale, al solo fine di completare alcune azioni e attività come richiamate in premessa;

### DETERMINA

#### di adottare

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **la PROROGA di validità fino al 30/06/2024 dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC Parma con atto DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018 a favore della Ditta:**

Ragione sociale:	QUINTAVALLA ANTONIO DI QUINTAVALLA PAOLO E C. S.N.C.
C.F. e P. IVA:	01516100342
Sede legale e amministrativa:	Via Palermo, 11/A – 43122 Parma
Sede impianto:	Via Palermo, 11/A – 43122 Parma
Legale rappresentante:	Quintavalla Paolo
Coordinate geografiche:	Lat. 4962476.77 m N – Long 605872.44 m E UTM32
Dati catastali:	Comune di Parma, Foglio 5 - Mapp. 91

per l'esercizio dell'attività di "Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" nonché di "Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque “di dilavamento” in pubblica fognatura;

comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui viene attivata l’iscrizione alla posizione n. 247 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata;

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto alle condizioni e prescrizioni dell’atto DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018 che si proroga, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. entro la scadenza della proroga (30/06/2024) la Ditta dovrà presentare relazione via PEC ad Arpae SAC Parma sull’attività svolta nel periodo di proroga, in cui dovrà documentare le movimentazioni del materiale in uscita dall’impianto e le relazioni di vendita commerciale;
2. inoltre, entro la scadenza della proroga (30/06/2024) la Ditta dovrà comunicare la modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale ad ARPAE Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, presentando apposita domanda di nuova AUA ad Arpae SAC Parma, laddove si concretizzasse detto sviluppo/modifica societaria;
3. entro il 30 aprile 2024 dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, sulla base di apposito avviso di pagamento tramite piattaforma PagoPA inviata telematicamente alla PEC della Ditta da parte di Arpae SAC Parma. Il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell’iscrizione nei registri provinciali;

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, acustica e rifiuti.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento insieme all’atto DET-AMB-2018-5821 del 12/11/2018 (provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 239223/2018 del 19/11/2018) comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio

Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, AUSL – Distretto di Parma, Arpae Area Prevenzione Ambientale, sede di Parma ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i. è Paolo Maroli.

*Sinadoc: 40185/2023*

Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**